

18 aprile 2020 12:30 Licenziare il giocatore e il tecnico che rifiutano di ridurre la retribuzione?

E' di queste ore l'interrogativo circa la legittimità del licenziamento dei giocatori e dei tecnici che si rifiutano di rinegoziare il contratto per addivenire alla riduzione della retribuzione, a fronte della sopravvenuta eccessiva onerosità del contratto di lavoro sportivo a causa della pandemia in atto.

Al riguardo, appare evidente che una situazione quale quella attuale è tanto straordinaria ed imprevedibile, da non essere presumibilmente contemplata in alcun accordo, né individuale né collettivo.

Peraltro, l'applicabilità al contratto di lavoro sportivo della disciplina sui licenziamenti individuali è esclusa dall'art. 4 della Legge 23 marzo 1981, n. 91, e ciò - come è verosimile - in ragione del fatto che il rapporto con lo sportivo professionista è basato sulla fiduciarietà e sulle particolari caratteristiche dell'atleta o del tecnico, che rendono impensabile applicare a tali figure gli istituti del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, negli stessi termini in cui detti meccanismi sono applicabili ad un comune lavoratore subordinato.

La verità è che lo sportivo professionista, atleta o tecnico che sia, è un lavoratore subordinato del tutto *sui generis*, presentando piuttosto forti analogie con le figure dirigenziali che, come è noto, non sono soggette alle comuni tutele dei prestatori di lavoro, essendo il loro rapporto connotato da intrinseca fiduciarietà che, per il lavoratore sportivo, è strettamente connessa alla natura altamente "creativa" delle sue prestazioni lavorative.

Ecco perché al lavoratore sportivo professionista si applica la disciplina del recesso *ad nutum* o unilaterale, che, nei casi di contratti a tempo determinato quali quelli sportivi, comporta la facoltà del datore di lavoro, nella specie la società sportiva, di recedere dal contratto prima della scadenza del termine pattuito "*qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto*", e ciò ai sensi dell'art. 2119, 1 comma, c.c.; con ciò intendendosi - pacificamente - una ragione che "mini la fiducia" che la singola parte riponeva nella controparte.

A ciò, si noti, non osta l'ultimo comma della disposizione, che prevede che non costituisce giusta causa di scioglimento del rapporto il fallimento dell'imprenditore, perché infatti, nel caso specifico, la "giusta causa" del recesso (ovvero del "licenziamento") delle società sportive sarebbe rappresentata dal rifiuto del giocatore o del tecnico di sedersi doverosamente (v. artt. 1467, 1464, ma anche 1374 e 1375 c.c., di cui ai miei pareri degli scorsi giorni pubblicati su questo sito) al tavolo della rinegoziazione per ridurre la retribuzione originariamente pattuita, a fronte di un evento così oggettivamente imprevedibile e straordinario che interessa tutta la comunità internazionale, non solo sportiva, e che rende inesigibile da parte della società sportiva il pagamento di una retribuzione che non trova più alcuna giustificazione in una controprestazione equilibrata.

Ecco quindi che, se dal dirigente di una impresa può pretendersi un obbligo di fedeltà del tutto peculiare quanto la fiduciarietà del suo incarico impone, a maggior ragione tale fedeltà può e deve pretendersi dal giocatore e dal tecnico professionisti che dovrebbero improntare i propri rapporti con le rispettive squadre di appartenenza ad un potenziato "spirito di squadra", non solo sul campo di gioco, ma ancor di più quando la società rischi di non giocare più o di avere serie difficoltà in tal senso.

Cosicché verosimilmente dimostra scarso attaccamento alla propria datrice di lavoro e viola il proprio obbligo di fedeltà il lavoratore professionista sportivo che rifiuti di rinegoziare il proprio contratto

nella situazione di pandemia in essere, così dimostrando di tenere in maniera esclusiva al proprio particolare interesse piuttosto che essere animato da un quantomai doveroso spirito di squadra.

Aggiungo, a tal riguardo, che addirittura lo stesso capitano di ogni squadra avrebbe a mio avviso il dovere di essere di esempio per i propri compagni, prendendo egli stesso l'iniziativa di ridurre il proprio corrispettivo, ed invogliando i propri compagni a comportarsi in maniera analoga.

Inevitabilmente, peraltro, sarà in ogni singola trattativa che emergeranno giustamente le singole specificità di ogni professionista sportivo, e ciò anche con riguardo al valore dei diritti di immagine peculiari a ciascuno.